

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO

PARTE PRIMA - PARTE SECONDA

Roma, 30 maggio 2005

Si pubblica notalmente il 10, 20 e 30 di ogni mese
Registrazione Tribunale di Roma n. 599/1986

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - 00147 ROMA

IL BOLLETTINO UFFICIALE si pubblica a Roma in due distinti fascicoli:

- 1) la Parte I (Atti della Regione) e la Parte II (Atti dello Stato e della U.E.)
- 2) la Parte III (Avvisi e concorsi)

Modalità di abbonamento e punti vendita:

L'abbonamento ai fascicoli del Bollettino Ufficiale si effettua secondo le modalità e le condizioni specificate in appendice e mediante versamento dell'importo, esclusivamente sul c/c postale n. 42759001 intestato a Regione Lazio abbonamento annuale o semestrale alla Parte I e II; alla parte III; alle parti I, II e III al Bollettino Ufficiale. Per informazioni rivolgersi alla Regione Lazio - Servizio Promulgazione e Pubblicazione, Tel. 06-51685371 - 06-51685074-5076.

Il Bollettino Ufficiale della Regione Lazio è ora consultabile anche in via telematica tramite Internet accedendo al sito www.regione.lazio.it

Il Bollettino Ufficiale può essere visualizzato e/o stampato sia in forma testuale che grafica.

Gli utenti sono assistiti da un servizio di "help" telefonico (06-85084200).

Da Gennaio 2001 l'accesso alla consultazione del Bollettino in via telematica tramite INTERNET è gratuito al pubblico.

Si rinvia ugualmente all'appendice per le informazioni relative ai punti vendita dei fascicoli del Bollettino Ufficiale.

Riproduzione anastatica

PARTE I

ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE E DEGLI ASSESSORI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 febbraio 2005, n. 220.

Legge regionale 11 dicembre 1998 n. 53. Approvazione convenzione tipo per l'affidamento ai Consorzi di Bonifica della realizzazione, gestione e manutenzione delle opere, degli impianti e delle attività inerenti alla difesa del suolo e degli impianti pubblici di irrigazione di competenza provinciale, di cui all'articolo 35. Modificazioni ed integrazioni alla deliberazione 6 luglio 1999 n. 3726

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooo

25 FEB. 2005

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL _____

ADDI' 25 FEB. 2005 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	IANNARILLI	Antonello	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	PRESTAGIOVANNI	Bruno	"
AUGELLO	Andrea	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SAPONARO	Francesco	"
CIOCCHETTI	Luciano	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
FORMISANO	Anna Teresa	"	VERZASCHI	Marco	"
GARGANO	Giulio	"			


ASSISTE IL SEGRETARIO Tommaso NARDINI
.....OMISSIS

ASSENTI: STORACE - CIARAMELLETTI - CIOCCHETTI - VERZASCHI

DELIBERAZIONE N. - 220 -


. OGGETTO:

LEGGE REGIONALE 11 DICEMBRE 1998 N. 53. APPROVAZIONE CONVENZIONE TIPO PER L'AFFIDAMENTO AI CONSORZI DI BONIFICA DELLA REALIZZAZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE DELLE OPERE, DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTIVITA' INERENTI ALLA DIFESA DEL SUOLO E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI IRRIGAZIONE DI COMPETENZA PROVINCIALE, DI CUI ALL'ARTICOLO 35. MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLA DELIBERAZIONE 6 LUGLIO 1999 N. 3726 -



Oggetto: Legge regionale 11 dicembre 1998 n.53. Approvazione convenzione tipo per l'affidamento ai Consorzi di bonifica della realizzazione, gestione e manutenzione delle opere, degli impianti e delle attività inerenti alla difesa del suolo e degli impianti pubblici di irrigazione di competenza provinciale, di cui all'articolo 35. Modificazioni e integrazioni alla deliberazione 6 luglio 1999 n.3726

LA GIUNTA REGIONALE



SU proposta dell'Assessore all'ambiente;

VISTA Legge regionale 11 dicembre 1998 n.53 "Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della Legge 18 maggio 1989 n.183", che ha:

- delegato, tra l'altro, alle provincie le funzioni amministrative concernenti (articolo 9 comma primo):
 - 1) le opere idrauliche, non riservate alla Regione ai sensi dell'articolo 8;
 - 2) le opere di bonifica;
 - 3) il servizio di piena e pronto intervento, salvo che per le aste principali dei bacini idrografici di competenza regionale;
 - 4) la manutenzione dei corsi d'acqua di competenza provinciale per i quali è organizzato un servizio pubblico di manutenzione ;
- attribuito alle provincie le funzioni amministrative relative alle opere ed impianti pubblici di irrigazione di competenza regionale nonché la titolarità degli impianti stessi (articolo 9 comma terzo);
- stabilito le modalità di esercizio di dette funzioni trasferite (articolo 12 comma terzo e quarto) mediante affidamento ai Consorzi di bonifica ai sensi dell'articolo 34;

CONSIDERATO che tra gli adempimenti previsti dalla predetta legge regionale, l'articolo 35 stabilisce che le opere, gli impianti, le attività inerenti la difesa del suolo di competenza provinciale di cui all'articolo 34 comma primo, nonché le attività relative agli impianti pubblici di irrigazione di cui all'articolo 12 comma quarto, sono affidate ai Consorzi di bonifica previa stipula di apposita convenzione, sulla base della convenzione tipo approvata con deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 40;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n.3726 del 6 luglio 1999, con la quale è stata approvata la Convenzione tipo prevista dall'art.40;

RITENUTO di dover procedere ad alcune modifiche ed integrazioni, sentite le Province ed i Consorzi di bonifica;

VISTO il nuovo testo modificato della Convenzione tipo per l'affidamento ai Consorzi di bonifica delle opere, degli impianti e delle attività inerenti alla difesa del suolo e degli impianti pubblici di irrigazione di competenza provinciale predisposto dall'Assessorato all'ambiente, Dipartimento territorio, Direzione regionale ambiente e protezione civile conformità a quanto previsto dalla legge regionale 11 dicembre 1998 n.53 e secondo le leggi vigenti in materia;

CONSIDERATO che il presente provvedimento non è soggetto alla procedura di concertazione con le parti sociali;


DELIBERA

- 1) di modificare ed integrare la deliberazione n.3726 del 6 luglio 1999, ai sensi dell'articolo 40 della legge regionale 11 dicembre 1998 n.53 "Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della Legge 18 maggio 1989 n.183", modificando il testo della Convenzione tipo per l'affidamento ai Consorzi di bonifica della realizzazione, gestione e manutenzione delle opere, degli impianti e delle attività inerenti alla difesa del suolo e degli impianti pubblici di irrigazione, in conformità a quanto previsto dall'articolo 35 della stessa legge, contenuta nell'allegato A) e formante parte integrante del presente deliberato;
- 2) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul *Bollettino Ufficiale* della Regionale Lazio.

IL VICE PRESIDENTE: F.to Giorgio SIMEONI

IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini

28 FEB. 2005



ALLEG. alla DELIB. N. 220
DEL 25 FEB. 2005

APP. (7)

REGIONE LAZIO
ASSESSORATO AMBIENTE

Dipartimento territorio
Direzione regionale ambiente e protezione civile



Convenzione (schema tipo)
per l'affidamento ai Consorzi di bonifica della realizzazione di opere nuove, gestione
e manutenzione delle opere, degli impianti e delle attività inerenti alla difesa del suolo
e degli impianti pubblici di irrigazione

Legge regionale 11 dicembre 1998 n.53
"Organizzazione regionale della difesa del suolo
in applicazione della Legge 18 maggio 1989 n.183"
(articolo 35 comma secondo)

h

h

I N D I C E

Premesse

Titolo I - Affidamento

- Articolo 1) Affidamento delle attività
Articolo 2) Esclusività dell'affidamento
Articolo 3) Divieto di sub-affidamento della gestione
Articolo 4) Modalità di affidamento di singole azioni

Titolo II - Oggetto e durata

- Articolo 5) Descrizione dell'affidamento
Articolo 6) Area di intervento
Articolo 7) Durata
Articolo 8) Ulteriori servizi

Titolo III - Manutenzione e gestione delle opere, impianti ed attività inerenti la difesa del suolo

- Articolo 9) Affidamento e consegna al Consorzio delle opere e degli impianti
Articolo 10) Modalità di conduzione delle opere e impianti e di svolgimento delle attività. Manutenzioni ordinarie e straordinarie
Articolo 11) Manutenzione dei corsi d'acqua
Articolo 12) Manutenzione delle opere idrauliche
Articolo 13) Manutenzione e gestione degli impianti di bonifica
Articolo 14) Servizio di piena
Articolo 15) Remunerazione
Articolo 16) Informazioni e controllo
Articolo 17) Restituzione opere ed impianti

Titolo IV - Impianti pubblici di irrigazione

- Articolo 18) Affidamento e consegna ai Consorzi delle opere ed impianti di irrigazione
Articolo 19) Modalità di conduzione delle opere ed impianti e di svolgimento delle attività. Manutenzione ordinaria e straordinaria.
Articolo 20) Manutenzione ed esercizio
Articolo 21) Contribuzione irrigua
Articolo 22) Controllo della gestione
Articolo 23) Restituzione opere ed impianti irrigui

Titolo V - Nuove opere ed impianti

- Articolo 24) Piano degli interventi
Articolo 25) Rispetto della normativa
Articolo 26) Ascrizione al demanio
Articolo 27) Altre opere nuove
Articolo 28) Collaudo

Titolo VI - Personale

- Articolo 29) Obblighi del Consorzio
Articolo 30) Personale del Consorzio

Titolo VII - Garanzie e sanzioni

- Articolo 31) Potenzialità di azione
Articolo 32) Inadempimenti e penali
Articolo 33) Poteri sostitutivi
Articolo 34) Recesso
Articolo 35) Clausola compromissoria
Articolo 36) Assicurazioni
Articolo 37) Oneri fiscali

Titolo VIII - Norme transitorie e finali

- Articolo 38) Riequilibri del bilancio consortile
Articolo 39) Decadenza
Articolo 40) Rinvio alla normativa

Convenzione per l'affidamento ai Consorzi di bonifica della realizzazione di opere nuove, gestione e manutenzione delle opere, degli impianti delle attività inerenti alla difesa del suolo e degli impianti pubblici di irrigazione.

(ai sensi dell'articolo 40 e per le attività di cui all'articolo 35, comma primo e secondo, della Legge regionale 11 dicembre 1998 n.53 "Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della Legge 18 maggio 1989 n.183")

CONVENZIONE

per l'affidamento al Consorzio di bonifica della realizzazione di opere nuove, gestione e manutenzione delle opere, degli impianti delle attività inerenti alla difesa del suolo e degli impianti pubblici di irrigazione, di cui all'articolo 35 comma primo e secondo ed ai sensi dell'articolo 40 della Legge regionale 11 dicembre 1998 n.53 "Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della Legge 18 maggio 1989 n.183.

L'anno il giorno del mese di presso

TRA

Il Presidente della Provincia di, o suo delegato, nel cui territorio ricade l'intero comprensorio del Consorzio di bonifica



- oppure -

Il Presidente della Provincia di, o suo delegato, nel cui territorio ricade la maggior parte del comprensorio del Consorzio di bonifica - a seguito dell'apposita delega alla stipula, ai sensi dell'articolo 35 comma terzo della legge regionale 11 dicembre 1998 n.53, conferita dalla Provincia di, nel cui territorio ricade in parte il comprensorio del Consorzio di bonifica -

il quale interviene al presente atto in forza di

E

il Consorzio di bonifica con sede in
..... rappresentato dal Presidente

..... in forza di

.....
più oltre denominato Consorzio

PREMESSO

CHE il regio decreto 13 febbraio 1933 n.215 "Nuove norme per la bonifica integrale" ha , tra l'altro, dettato le norme per la costituzione dei consorzi di bonifica;

CHE il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962 n.947, ha modificato ed integrato il regio decreto 215/1933 per quanto riguarda il sistema elettorale e la ripartizione delle spese consortili;

CHE il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972 n.11, nel trasferire alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative statali in materia di agricoltura, ha trasferito - con l'articolo 1 lettera h) - anche le funzioni circa "la bonifica integrale e montana, la classificazione e declassificazione dei comprensori di bonifica.....";

CHE il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n.616, ha trasferito ulteriori competenze statali;

CHE la legge regionale 21 gennaio 1984 n.4 ha dettato le "Norme in materia di bonifica e Consorzi di bonifica";

CHE la legge 18 maggio 1989 n.183, ha fissato le norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo;

CHE la deliberazione del Consiglio regionale 31 gennaio 1990 n.1112 "Nuova delimitazione dei comprensori di bonifica (articoli 2 e 3 della legge regionale 21 gennaio 1984 n.4)", ha stabilito che l'intera superficie della regione viene classificata di bonifica e vengono individuati sei comprensori di bonifica all'interno dei quali sono individuati dieci consorzi di bonifica;

CHE la deliberazione del Consiglio regionale 22 luglio 1993 n.754, ha individuato le delimitazioni territoriali su cartografia in scala 1:25.000 tra i Consorzi di bonifica ai sensi della citata deliberazione 1112/90;

CHE la legge regionale 7 ottobre 1994 n.50 ha dettato le "Nuove norme in materia di bonifica e consorzi di bonifica", modificando ed integrando le legge regionale 21 gennaio 1984 n.4;

CHE la legge regionale 22 gennaio 1996 n.6 ha dettato le norme regionali in applicazione della legge 5 gennaio 1994 n.36 "Disposizioni in materia di risorse idriche";

CHE la Legge regionale 11 dicembre 1998 n.53 "Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989 n.183", ha:

- delegato, tra l'altro, alle provincie le funzioni amministrative concernenti (articolo 9 comma primo):
 - 1) le opere idrauliche, non riservate alla Regione ai sensi dell'articolo 8;
 - 2) le opere di bonifica;
 - 3) il servizio di piena e pronto intervento, salvo che per le aste principali dei bacini idrografici di competenza regionale;
 - 4) la manutenzione dei corsi d'acqua per i quali è organizzato un servizio pubblico di manutenzione ;
 - attribuito alle provincie le funzioni amministrative relative alle opere ed impianti pubblici di irrigazione di competenza regionale nonché la titolarità degli impianti stessi (articolo 9 comma terzo);
 - stabilito le modalità di esercizio di dette funzioni trasferite (articolo 12 comma terzo e quarto) mediante affidamento ai Consorzi di bonifica ai sensi dell'articolo 34;
 - stabilito, al Capo VII, che le attività di realizzazione, gestione e manutenzione delle opere di difesa del suolo di competenza provinciale, sono affidate ai Consorzi di bonifica;
 - precisato, all'articolo 34 comma primo, che le opere, gli impianti e le attività inerenti la difesa del suolo:
 - a) opere ed impianti di bonifica di preminente interesse regionale, di cui all'articolo 4 comma primo e secondo, dichiarati tali con la deliberazione della Giunta regionale prevista all'articolo 3 comma secondo;
 - b) opere idrauliche di preminente interesse regionale, di cui all'articolo 3 comma primo lettera a), dichiarate tali con la deliberazione della Giunta regionale prevista all'articolo 3 comma secondo, con esclusione di quelle riservate alla Regione dall'articolo 8;
 - c) manutenzione di corsi d'acqua naturali e artificiali, o loro tratti, per i quali è organizzato il servizio pubblico di manutenzione previsto dall'articolo 31 comma secondo e individuati con la deliberazione della Giunta regionale di cui allo stesso articolo 31;
 - d) servizio di piena sui corsi d'acqua individuati con la deliberazione della Giunta regionale prevista dall'articolo 31 comma secondo;
- nonché le attività relative agli impianti pubblici di irrigazione, già in consegna e gestite dai Consorzi di bonifica, di cui all'articolo 12 comma quarto, sono affidate ai Consorzi di Bonifica previa stipula di apposita convenzione, predisposta sulla base della convenzione tipo di cui all'articolo 35 approvata dalla Giunta regionale in applicazione dell'articolo 40;
- stabilito che i Consorzi di bonifica provvedono con oneri a carico della contribuenza, alla gestione delle altre opere non ricomprese tra quelle dichiarate di interesse regionale (articolo 34 comma secondo);

bel



CHE la Giunta regionale con la deliberazione 6 luglio 1999, n. 3726, pubblicata sul B.U.R.L. del 10 settembre 1999, ha approvato la convenzione tipo prevista dall'articolo 35 della legge regionale 53/1998 e con deliberazione ha approvato la nuova convenzione secondo il cui schema è stato predisposto il presente atto;

VISTA la deliberazione G.R.L. del 27/7/1999 n° 4314 che individua le opere e gli impianti di bonifica di preminente interesse regionale;

VISTA la deliberazione G.R.L. del 28/09/1999 n° 4934 che individua i corsi d'acqua naturali o artificiali su cui è istituito il servizio pubblico di manutenzione;

CHE le parti a tutti gli effetti del presente atto eleggono rispettivamente domicilio:

la Provincia:

il Consorzio di bonifica:

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

TITOLO I - AFFIDAMENTO

Articolo 1) Affidamento delle attività

1. La Provincia di affida al Consorzio di bonifica che accetta, la realizzazione, di nuove opere, e la gestione, manutenzione delle opere, impianti ed attività inerenti la difesa del suolo, nonché delle opere e degli impianti pubblici di irrigazione, sia già realizzate che da realizzare, indicati ed alle condizioni stabilite negli articoli seguenti.

2. Per l'esecuzione delle attività assegnate, vengono affidate al Consorzio, le opere e gli impianti individuati e descritti nei successivi articoli.

Articolo 2) Esclusività dell'affidamento

1. La gestione delle attività è affidata al Consorzio, in via esclusiva e verrà svolta secondo le modalità descritte nella presente convenzione ed allegato Disciplinare.

Articolo 3) Divieto di sub-affidamento della gestione

1. E' fatto divieto al Consorzio di affidare anche in parte la gestione delle attività a terzi.

Articolo 4) Modalità di affidamento di singole azioni

1. Il Consorzio, ferma restando la sua piena ed esclusiva responsabilità del risultato, potrà avvalersi per l'esecuzione di singole azioni previste nella presente convenzione di soggetti terzi, nel rispetto della vigente normativa in materia di affidamento all'esecuzione di opere, servizi e forniture.

2. Il Consorzio, nei contratti posti in essere ai sensi del precedente comma, dovrà espressamente prevedere che i diritti di terzi nascenti da tali contratti decadranno con la risoluzione o la decadenza della presente convenzione e che successivamente tali diritti potranno essere rinegoziati con il soggetto cui sarà successivamente affidata la gestione.

TITOLO II - OGGETTO E DURATA

Articolo 5) Descrizione dell'affidamento

1. Il Consorzio dovrà provvedere alla realizzazione di nuove opere, nonché alla gestione e manutenzione delle seguenti opere ed impianti, facenti parte del demanio della Regione Lazio anche se non formalmente ascritti, ed attività inerenti la difesa del suolo di competenza provinciale, come meglio descritti nell'allegato Disciplinare (ubicazione su cartografia, descrizione e caratteristiche):

- a) opere ed impianti di bonifica di preminente interesse regionale, dichiarati tali dalla deliberazione della Giunta regionale del 27/7/1999 n° 4314 adottata ai sensi dell'articolo 3 comma secondo della legge regionale 11 dicembre 1998 n.53 e prevista dall'articolo 4 comma secondo della stessa legge;
- b) opere idrauliche di preminente interesse regionale, con esclusione di quelle riservate alla Regione, dichiarate tali dalla deliberazione della Giunta regionale quando adottata ai sensi dell'articolo 3 comma secondo della legge regionale 11 dicembre 1998 n.53;
- c) manutenzione dei corsi d'acqua naturali od artificiali, con esclusione di quelli riservati alla Regione, o loro tratti, per i quali, ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità e della sicurezza del territorio, è organizzato un servizio pubblico di manutenzione, come individuati dalla deliberazione della Giunta regionale 28/09/1999, n° 4938 adottata ai sensi dell'articolo 31 comma secondo della legge regionale 11 dicembre 1998 n.53;
- d) servizio di piena sui corsi d'acqua, con esclusione di quelli riservati alla Regione, individuati dalla deliberazione della Giunta regionale quando adottata ai sensi dell'articolo 31 comma secondo della legge regionale 11 dicembre 1998 n.53;

2. Il Consorzio dovrà provvedere, inoltre, alla realizzazione di nuove opere, nonché all'esercizio e manutenzione delle opere ed impianti pubblici di irrigazione, come meglio descritti nell'allegato Disciplinare (ubicazione su cartografia, descrizione e caratteristiche).

Articolo 6) Area di intervento

1. Il Consorzio dovrà garantire la gestione delle attività affidate, entro il territorio del proprio perimetro consortile - facente parte del comprensorio di bonifica - come indicato nello Statuto consortile approvato con deliberazione della Giunta regionale n. e come delimitato in cartografia nell'allegato Disciplinare, dove vengono anche indicati i Comuni ricadenti nel perimetro consortile nonché la superficie degli stessi.

Articolo 7) Durata

1. L'obbligo delle parti nascente dalla presente convenzione ha la durata di anni 5 a partire dalla data della sua sottoscrizione. Sei mesi prima della scadenza, le parti provvedono a rinnovare la convenzione per ulteriori anni 5. Ove entro tale scadenza le parti non avessero provveduto al rinnovo, la Regione Lazio attua i poteri sostitutivi previsti dalla legge.

Articolo 8) Ulteriori servizi

1. Al Consorzio potranno essere, inoltre, affidate ulteriori attività dalla Regione, dalla Provincia, dai Comuni, dalle Comunità montane e da altri soggetti pubblici e privati, ferme restando le competenze della Provincia previste dal R.D. n.523/1904.

2. Il Consorzio, al fine di garantire una migliore efficienza ed unitarietà dei servizi affidati, si impegna, su richiesta della Provincia ad eseguire attività non ricomprese tra quelle ad esso affidate con il presente atto, ma connesse od accessorie alle stesse che si rendessero necessarie o permettessero un miglioramento dei servizi affidati.

3. Le modalità ed i compensi dei servizi richiesti ai sensi del comma precedente, verranno preventivamente concordati tra le parti.

4. Il Consorzio ha facoltà di svolgere attività per conto di terzi, purché non pregiudichino l'ottimale svolgimento delle attività previste nella presente convenzione e delle quali dovrà tenere una contabilità separata (gestione speciale del bilancio).

5. Per le attività di cui al comma precedente, il Consorzio non può utilizzare opere ed impianti afferenti al servizio affidato, salvo espressa autorizzazione della Provincia

che contestualmente definisca le modalità e le condizioni tecniche ed economiche dell'utilizzo autorizzato.

6. Al Consorzio potranno inoltre essere affidati:

- Pronto intervento;
- Somma urgenza;
- Urgenza;

ed altri ulteriori servizi secondo modalità e procedure da stabilirsi.

TITOLO III - MANUTENZIONE E GESTIONE DELLE OPERE, IMPIANTI ED ATTIVITA' INERENTI LA DIFESA DEL SUOLO

Articolo 9) Affidamento e consegna al Consorzio delle opere e degli impianti

1. Ai sensi del precedente articolo 1 vengono affidati al Consorzio le opere e gli impianti, così come individuati e descritti nel Disciplinare.

2. Il Consorzio accetta ed assume i relativi oneri di quanto descritto al precedente comma nello stato di fatto quale discende dalle caratteristiche strutturali e funzionali originarie ad esse proprie e dichiara di averne preso visione.

Articolo 10) Modalità di conduzione delle opere e impianti e di svolgimento delle attività. Manutenzioni ordinarie e straordinarie

1. Il Consorzio per l'intera durata dell'affidamento, è responsabile della manutenzione e gestione delle opere, degli impianti e dei corsi d'acqua affidati al fine di mantenerli in buono stato di efficienza e funzionalità adottando le tipologie di intervento descritte nei successivi articoli, assicurando gli standards qualitativi e quantitativi definiti nel Disciplinare.

2. Il Consorzio è responsabile dell'adeguamento delle opere e degli impianti affidati alle norme tecniche di settore vigenti o emanate successivamente all'affidamento.

3. Il Consorzio è tenuto alla esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria ed ogni altro intervento imprevisto, ai sensi della vigente normativa in materia.

4. Qualora gli interventi di cui ai commi 2 e 3 acquistino caratteristiche di particolare rilevanza, saranno considerati nell'ambito del programma di interventi di cui all'art. 24.

5. Le altre opere di bonifica non individuate di preminente interesse regionale, sono mantenute e gestite dal Consorzio con il criterio del perseguimento della

migliore efficienza ed unitarietà dei servizi affidati, con oneri a carico della contribuenza consortile in base al Piano di classificazione degli immobili consortili approvato dalla Regione Lazio.

Articolo 11) Manutenzione dei corsi d'acqua

1. Gli interventi di manutenzione dei corsi d'acqua consistono in:

a) rimozione di rifiuti solidi e potatura o taglio di alberature, che siano di ostacolo al deflusso regolare delle piene ricorrenti, dall'alveo e dalle sponde;

b) rinaturazione e protezione delle sponde dissestate in frana o in erosione con strutture flessibili spontaneamente rinaturabili;

c) ripristino della sezione d'alveo con eliminazione dei materiali litoidi pregiudizievoli al regolare deflusso;

d) ripristino della sezione di deflusso in corrispondenza dei ponti, tramite rimozione dei tronchi d'albero o di altro materiale che costituisca ostruzione; rimozione di depositi alluvionali che ostacolano il regolare deflusso; protezione delle fondazioni delle pile dai fenomeni di scalzamento;

e) rimozione dei depositi e di altri materiali che costituiscono ostruzione alle opere minori di attraversamento stradale e ai tratti di alveo canalizzati di attraversamento dei centri urbani.

2. Gli interventi di manutenzione devono garantire il recupero e la salvaguardia delle caratteristiche naturali ed ambientali degli alvei. In particolare, l'esecuzione degli interventi volti a realizzare sezioni d'alveo che consentano il deflusso delle portate di piena ammissibili deve essere effettuata in modo tale da non compromettere le funzioni biologiche del corso d'acqua e delle comunità vegetali ripariali, compatibilmente con le esigenze di tutela dei centri abitati e delle infrastrutture in relazione ad accertati fenomeni di rischio.

3. In particolare, il Disciplinare allegato detta, sulla base di quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale quando adottata ai sensi dell'art.31 comma 5 della legge regionale 53/1998, i criteri di carattere specifico che debbono essere osservati nella elaborazione dei progetti relativi agli interventi di manutenzione in relazione alle diverse caratteristiche dei corsi d'acqua interessati, alle tipologie ed alle tecniche di realizzazione degli interventi in modo che sia garantito l'uso compatibile di mezzi meccanici per l'esecuzione dei lavori.

Articolo 12) Manutenzione delle opere idrauliche

1. Gli interventi di manutenzione delle opere idrauliche, comprese quelle di bonifica, hanno ad oggetto:

a) la manutenzione degli argini e delle opere accessorie, consistente nel taglio della

vegetazione sul fondo e sulle scarpate, nella ripresa di scoscendimenti, nella ricarica di sommità arginali, nel ripristino del paramento e nella manutenzione dei manufatti connessi, quali chiaviche, scolmatori, botti a sifone;

b) il ripristino di protezione di spondali a diversa tipologia, quali scogliere in materiali sciolti, gabbionate, muri in calcestruzzo o in cemento armato, deteriorati o dissestati per scalzamento al piede;

c) il ripristino o consolidamento di briglie o soglie da effetti di scalzamento delle fondazioni a valle, da aggiramento o da erosione;

d) il ripristino o il consolidamento di opere di contenimento dei fenomeni di instabilità dei versanti.

2. La manutenzione ed il ripristino, anche parziale, delle opere trasversali in alveo deve prevedere gli opportuni accorgimenti per assicurare il mantenimento della continuità biologica del corso d'acqua tra monte e valle, con particolare riferimento alla fauna ittica, quali scale di monta del pesce, rampe, piani inclinati.

3. La manutenzione ed il ripristino di opere e manufatti in alveo deve essere realizzata di norma con i criteri della ingegneria naturalistica.

Articolo 13) Manutenzione e gestione degli impianti di bonifica

1. Gli interventi di manutenzione degli impianti di bonifica di preminente interesse regionale di cui alla deliberazione della G.R.L. del 27/07/1999 n° 4314 devono garantire la funzionalità degli impianti, sia delle apparecchiature meccaniche di sollevamento che delle apparecchiature idrauliche, degli apparati elettrici e delle apparecchiature di grigliatura. Gli interventi di manutenzione sono estesi alle opere murarie di presidio ricomprese nelle pertinenze dell'impianto.

2. Le azioni e le attività per la gestione degli impianti di bonifica devono garantire la continuità e la sicurezza del sollevamento sia in tempo di pioggia che di magra. A tal fine, dovrà essere assicurata la disponibilità di personale specializzato, formato ed informato sul funzionamento degli impianti ai sensi della vigente normativa in materia di sicurezza.

Articolo 14) Servizio di piena

1. Per l'organizzazione del servizio di piena sui corsi d'acqua affidati, il Consorzio applica le direttive di cui alla deliberazione della Giunta regionale quando adottata ai sensi dell'articolo 31, comma 5, come meglio specificato nell'allegato Disciplinare che stabilisce anche le modalità di organizzazione e di integrazione con gli analoghi servizi organizzati dalle altre Regioni, nonché con i servizi di protezione civile.

bel



Articolo 15) Remunerazione

1. Per l'esecuzione delle attività previste nei precedenti articoli, al Consorzio verranno trasferite le risorse finanziarie determinate e con le modalità stabilite nei seguenti comma.

2. Il costo delle attività di cui al comma precedente è determinato con riferimento alle vigenti Tariffe regionali dei prezzi, o in mancanza, con riferimento a specifiche analisi, come da documento tecnico estimativo, allegato B). Detto costo sarà aggiornato ogni anno applicando il tasso di inflazione programmato per l'anno corrente.

3. Per la remunerazione delle attività, la Provincia - anticipatamente ogni anno - provvede al trasferimento al Consorzio, entro e non oltre 60 giorni, dei fondi che la Regione ha accreditato con vincolo di destinazione. Per il servizio pubblico di manutenzione sui corsi d'acqua individuati con deliberazione della Giunta regionale 28 settembre 1999 n.4938 e successive modificazioni, riportati nel disciplinare allegato, la somma erogata per l'anno 2005 è di € = (euro). Per le opere di preminente interesse regionale, individuate con deliberazione della Giunta regionale 27 luglio 1999 n.4314 e successive modificazioni, riportati nel disciplinare allegato, la somma erogata per l'anno 2005 è di €..... = (euro).

La remunerazione sarà adeguata automaticamente nel caso di nuovi affidamenti e quindi di modifica delle richiamate deliberazioni, che prevederanno anche i relativi costi.

4. Al costo delle attività vengono applicate le procedure di ottimizzazione previste nel disciplinare al cap.5.

Articolo 16) Informazioni e controllo

1. Dati sulla gestione. Il Consorzio, al fine di assicurare l'ottimale raggiungimento degli obiettivi della legge regionale 11 dicembre 1998 n.53, è tenuto, nel rispetto della sua autonomia di organizzazione della gestione delle attività, a fornire alla Provincia tutte le notizie tecniche, qualitative e quantitative sulle attività effettuate, con le modalità e periodicità indicate nel Disciplinare.

All'inizio di ogni anno, il Consorzio trasmette il programma annuale degli interventi di manutenzione.

(La periodicità prevista al cap.8 del Disciplinare viene modificata in semestrale.)

2. Controlli della Provincia. La Provincia si riserva la facoltà di eseguire ogni controllo tecnico necessario ad accertare la esecuzione delle attività secondo i criteri stabiliti dalla presente convenzione. Il Consorzio si adopererà per favorire le attività di controllo.

3. Il Consorzio comunica alla Provincia e alla Regione semestralmente, i dati relativi alla realizzazione, gestione e manutenzione delle opere e degli impianti per le annotazioni sul Registro delle opere di difesa del suolo istituito e con le modalità previste dall'articolo 17 della legge regionale 53/1998.




4. Il Consorzio di bonifica trasmette alla Regione Lazio, a richiesta, i dati e le informazioni necessari per l'implementazione del sistema informativo regionale della difesa del suolo e consentono l'accesso ai propri sistemi informativi territoriali con le modalità ed i criteri di cui al Disciplinare

Articolo 17) Restituzione opere ed impianti

1. Nell'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 12 della L.R. 53/98 il Consorzio restituirà le opere e gli impianti affidati, nonché le opere e gli impianti di cui non fosse terminata la realizzazione, in buono stato di conservazione ed in efficiente stato di funzionamento.

TITOLO IV - IMPIANTI PUBBLICI DI IRRIGAZIONE

Articolo 18) Affidamento e consegna ai Consorzi delle opere ed impianti di irrigazione

1. Ai sensi del precedente articolo 1), viene affidato al Consorzio la realizzazione di nuove opere, nonché l'esercizio e manutenzione delle opere e degli impianti di irrigazione così come descritti ed individuati nel Disciplinare

2. Per l'esecuzione delle attività assegnate, vengono affidate al Consorzio, in via esclusiva, le opere e gli impianti di cui al comma primo.

3. Il Consorzio accetta ed assume i relativi oneri di quanto descritto al precedente comma nello stato di fatto quale discende dalle caratteristiche originarie strutturali e funzionali ad essi propri e dichiara di averne preso visione.

Articolo 19) Modalità di conduzione delle opere ed impianti e di svolgimento delle attività. Manutenzione ordinaria e straordinaria.

1. Il Consorzio è responsabile della manutenzione periodica e della gestione delle opere e degli impianti affidati al fine di mantenerli in buono stato di efficienza e funzionalità, al fine di garantire la piena efficienza dell'impianto in ogni sua parte, l'economicità della gestione e l'ottimizzazione del rendimento.

2. Il Consorzio è responsabile dell'adeguamento delle opere e impianti affidati alle norme tecniche di settore vigenti o emanate successivamente all'affidamento, con oneri a carico della Provincia.

3. Il Consorzio è tenuto alla esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria ed ogni altro intervento imprevisto, diretto a mantenere l'efficienza e la funzionalità dell'opera e dell'impianto.

4. Qualora gli interventi di cui ai commi 2 e 3 acquistino caratteristiche di particolare rilevanza, saranno considerati nell'ambito del programma di interventi di cui all'art. 24.

Handwritten signature and initials in the right margin, including a large 'B' at the bottom right.

Articolo 20) Manutenzione ed esercizio

1. Il Consorzio assicura gli interventi di manutenzione delle opere di derivazione, degli invasi, delle opere di adduzione, della rete di distribuzione, nonché la gestione dell'esercizio irriguo (sollevamento, manovre, sorveglianza) garantendo il rispetto delle norme vigenti e delle tecniche di sicurezza.

2. Il Consorzio garantisce la periodica pulitura di condotte e canalizzazioni, come pure quella di griglie, chiuse, paratoie ed opere accessorie, nonché lo smaltimento del materiale di risulta.

3. Il Consorzio controlla la qualità delle acque in relazione a quanto stabilito nel punto 3. delle Direttive contenute nel Piano regionale di bonifica. A tale scopo il Consorzio verificherà prima del periodo di esercizio la qualità delle acque destinate all'irrigazione mediante analisi delle stesse.

Articolo 21) Contribuenza irrigua

Il contributo irriguo è dovuto per l'esercizio e la manutenzione delle opere e degli impianti. La determinazione dello stesso è definito dal Piano di classifica consortile vigente.

Articolo 22) Controllo della gestione

1. Il Consorzio dimostrerà con apposito allegato al bilancio, l'equilibrio delle entrate e delle spese relative al servizio irriguo, considerato come centro di costo separato.

Articolo 23) Restituzione opere ed impianti irrigui

1. Nell'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 12 della L.R. 53/98 Il Consorzio restituirà le opere e gli impianti irrigui affidati, nonché le opere e gli impianti di cui non fosse terminata la realizzazione, in buono stato di conservazione o in efficiente stato di funzionamento.

TITOLO V - NUOVE OPERE ED IMPIANTI

Articolo 24) Piano degli interventi

1. Il Consorzio si impegna alla esecuzione di tutte le attività necessarie alla progettazione e realizzazione delle nuove opere ed impianti previste nel Piano quinquennale degli interventi, che saranno eseguite con le risorse finanziarie trasferite dalla Regione Lazio, sulla base dell'effettivo Programma triennale suddiviso in stralci annuali, In tale attività vanno ricompresi gli interventi di cui all'art. 10 comma 4 e all'art. 19 comma 4.

2. Le risorse finanziarie, accreditate alla Provincia con vincolo di destinazione, sono erogate al Consorzio con le seguenti modalità:

- 10% all'approvazione del Programma;

- 50% all'atto della consegna lavori;
- 30% al compimento del 50% dell'importo dei lavori;
- 5% all'atto dell'ultimazione dei lavori;
- 5% finale ad approvazione degli atti di collaudo.

Articolo 25) Rispetto della normativa

1. Il Consorzio, per la progettazione, realizzazione e direzione lavori delle opere previste nel Piano è tenuto al rispetto delle norme vigenti in materia di servizi, forniture ed appalti di opere pubbliche.

Articolo 26) Ascrizione al demanio

1. Le opere e gli impianti realizzati in esecuzione del Piano sono ascritte al Demanio regionale e verranno affidate ai Consorzi di bonifica con le modalità della presente convenzione.

Articolo 27) Altre opere nuove

1. E' facoltà degli Enti locali interessati, con risorse proprie e previa stipula di apposita convenzione con il Consorzio, realizzare e mantenere opere che rientrino nella propria competenza ai sensi delle leggi vigenti. Tali opere verranno affidate in manutenzione al Consorzio realizzatore.

Articolo 28) Collaudo

1. Il collaudo delle opere è riservato alla Regione Lazio.

TITOLO VI - PERSONALE

Articolo 29) Obblighi del Consorzio

1. Il Consorzio si obbliga e si impegna ad obbligare ogni soggetto esecutore di attività affidatogli:

- ad osservare e far osservare tutte le disposizioni in materia di assicurazioni sociali e previdenziali e di assunzioni obbligatorie;
- ad applicare tutte le norme contenute nei C.C.N.L. di categoria;
- a curare che nella esecuzione delle attività siano adottati i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e la incolumità del personale addetto e dei terzi e per evitare danni a beni pubblici e privati, nonché ad osservare e far osservare tutte le vigenti norme, con particolare riferimento alla legge n.626/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, di

kel

carattere generale e le prescrizioni di carattere tecnico, agli effetti della prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Articolo 30) Personale del Consorzio

1. E' esclusa qualsiasi responsabilità della Provincia per infortuni che dovessero derivare dall'esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione e per qualsiasi risarcimento venisse richiesto a qualsiasi titolo da terzi in conseguenza dell'esecuzione delle attività affidate al Consorzio.

TITOLO VII - GARANZIE SANZIONI

Articolo 31) Potenzialità di azione

1. Considerate le caratteristiche delle attività affidate e la necessità del perdurare, per tutta la durata della presente convenzione, delle garanzie di carattere tecnico-economico legate alla conduzione delle opere, impianti ed attività, è fatto obbligo al Consorzio di comunicare alla Provincia ed alla Regione la diminuzione o la perdita della potenzialità di azione operativa.

Articolo 32) Inadempimenti e penali

1. Salvo quanto previsto nei comma successivi, il Consorzio è obbligato ad eliminare le irregolarità segnalate dalla Provincia e congiuntamente verificate, nello svolgimento delle attività manutentorie affidate.

2. Nelle more delle verifiche di cui al comma precedente o, nel caso di disaccordo tra le parti, del giudizio di una Commissione appositamente costituita dalla Regione Lazio, il Consorzio si obbliga a garantire la continuità del servizio.

3. Nel caso di inadempimento per colpa o dolo del Consorzio alle obbligazioni contratte con il presente atto che determini il mancato raggiungimento dei previsti livelli di servizio o la mancata realizzazione degli interventi previsti, il Consorzio è tenuto al rimborso dei compensi relativi.

Articolo 33) Poteri sostitutivi

1. La Provincia, nel caso del perdurare dell'inadempimento di cui al terzo comma dell'art. 32, darà formale comunicazione al Consorzio e denuncerà alla Regione Lazio la mancata osservanza della convenzione per l'eventuale avvio delle procedure di cui all'articolo 29 e 19 della legge regionale 4/1984, qualora il ripetersi o la gravità delle inadempienze pregiudichino o rischino di pregiudicare la continuità, la qualità delle attività affidate o la realizzazione degli interventi contenuti nel Piano.

kel
Q

2. La Provincia ha facoltà di rivalersi degli oneri e spese derivanti dalla decadenza della presente a carico del Consorzio, che comunque restituirà i compensi eventualmente già percepiti.

3. Nel caso di inadempimento da parte della Provincia alle obbligazioni contratte con il presente atto, la Regione applica le procedure sostitutive previste dalla normativa vigente.

Articolo 34) Recesso

1. E' escluso il recesso dalla presente convenzione.

Articolo 35) Clausola compromissoria

1. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le Parti, in dipendenza della presente convenzione, non sospende le obbligazioni assunte con il presente atto, in particolare la prosecuzione delle attività affidate. Le parti esperiranno ogni tentativo di amichevole composizione e qualora non sia raggiunto, la questione verrà deferita al giudizio di una Commissione appositamente nominata dalla Giunta regionale.

Articolo 36) Assicurazioni

1. Il Consorzio terrà indenne la Provincia da ogni responsabilità comunque nascente dalle attività da esso poste in essere o ad esso affidate in forza della presente convenzione. Allo scopo, il Consorzio stipulerà apposito contratto assicurativo per la copertura dei rischi derivanti da danni a terzi in relazione all'esecuzione delle attività affidate.

Articolo 37) Oneri fiscali

1. Il presente atto è soggetto a registrazioni solo in caso d'uso. Gli oneri fiscali di registrazione della presente convenzione sono a carico del richiedente.

TITOLO VIII - NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 38) Riequilibrio del bilancio consortile *(solo in presenza di squilibri)*

1. Il Consorzio dovrà provvedere al riequilibrio della gestione economico - finanziaria, attraverso i seguenti strumenti:

- redistribuzione, razionalizzazione e qualificazione del personale consortile;
- ottimizzazione della spesa di funzionamento;
- ristrutturazione dei servizi tecnico - operativi;
- razionalizzazione della gestione dei mezzi meccanici;
- automazione dei servizi amministrativi ed eventuale centralizzazione di essi a livello interconsortile;
- miglioramento e centralizzazione dei servizi catastali.

2. Nell'ambito dell'attività di controllo, la Regione Lazio verificherà l'andamento del processo di riequilibrio attraverso l'esame dei parametri significativi del bilancio consortile, applicando i poteri sostitutivi qualora il processo di riequilibrio non venisse applicato.

Articolo 39) Decadenza

1. In caso di soppressione del Consorzio, decadendo automaticamente la convenzione, si provvede ai sensi dell'articolo 12 comma quinto della legge regionale 11 dicembre 1998 n.53.

Articolo 40) Rinvio alla normativa

1. Per quanto non previsto nella presente convenzione, le Parti fanno e spresso richiamo alla normativa citata nelle premesse, nonché alla normativa nazionale e regionale in materia di servizi, forniture e lavori pubblici.

2. Le clausole contenute nella presente convenzione possono subire variazioni per effetto di disposizioni legislative o regolamentari che modifichino in tutto o in parte le norme in base alle quali sono state redatte, previa deliberazione della Giunta regionale.



kel

or